REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 602/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2014

che stabilisce norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (¹), in particolare l'articolo 410, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno stabilire norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione di un metodo uniforme per valutare la non conformità sostanziale degli enti ai requisiti a causa di negligenza od omissione e l'applicazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio. Per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza in sede di applicazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio dovrebbe essere definita una formula appropriata. La formula dovrebbe imporre un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore a 250 % e che aumenti progressivamente con ogni successiva violazione dell'articolo 405, 406 o 409 del regolamento (UE) n. 575/2013. Nella formula dovrebbe essere introdotto un fattore appropriato che consenta l'applicazione di un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio inferiore in caso di esposizione esentata ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (2)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- L'Autorità bancaria europea ha svolto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui (3)si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (²),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni generali

- Le autorità competenti assicurano che fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio imposti a norma dell'articolo 407 del regolamento (UE) n. 575/2013 vengano applicati a tutte le pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione detenute da un ente le quali siano oggetto di una violazione sostanziale dell'articolo 405, 406 o 409 del regolamento (UE) n. 575/2013.
- Quando l'ente pone rimedio alla violazione dei requisiti di cui all'articolo 405, 406 o 409 del regolamento (UE) n. 575/2013, non appena il rimedio viene notificato all'autorità competente il fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio non si applica più.

⁽¹) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(²) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

